



OLTRE IL CASO LAUTSI c. ITALIA: L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NEGLI SPAZI PUBBLICI *

PARA ALÉM DO CASO LAUTSI v. ITALIA: A PRESENÇA DO CRUSSIFIXO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Andrea Sciortino

Dottorando di ricerca del corso “*Processo d'integrazione europea e diritto internazionale*” presso l'Università degli studi di Palermo (UNIPA). *Visiting student researcher* presso la Metropolitan University of London e lo Institute of Advanced Legal Studies (University of London). Dottore in Giurisprudenza magistrale (UNIPA). Collabora alla rubrica dedicata alle fonti delle Regioni a statuto speciale dellarivista *on line* Osservatorio sulle fonti. E-mail: andreasciortino88@gmail.com

Abstract

Il presente lavoro affronta la questione della presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico, con particolare attenzione alla esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane. Com'è noto, la vicenda è stata oggetto di un'importante sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo. In Italia, il dibattito sul crocifisso ha dato origine a orientamenti giurisprudenziali e posizioni dottrinarie contrastanti. Obiettivo della presente trattazione è quello di sistematizzare e valutare criticamente alcuni degli argomenti spesi all'interno di questo dibattito. In tale percorso di riflessione si cercherà di trarre spunto dal confronto con le esperienze di altri ordinamenti.

Parole-chiave: simboli religiosi e spazio pubblico - libertà religiosa - laicità.

Resumo

O presente artigo enfrenta a questão da presença de símbolos religiosos no espaço público, com especial atenção para a exposição de crucifixos nas salas de aula italianas. Como é sabido, a história foi tema de um importante julgamento da Grande Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos. Na Itália, o debate sobre o crucifixo tem

* Il presente contributo costituisce un ampliamento delle riflessioni contenute in “Simboli religiosi, spazio pubblico e società plurali: un approccio costituzionalmente orientato”, in Simone Pajno - Pietro Pinna (a cura di), *Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità*, Napoli, Jovene, 2012.

dado origem a orientações jurisprudenciais e posições doutrinárias contrastantes. O objetivo deste trabalho é, portanto, o de sistematizar e avaliar criticamente alguns dos temas presentes neste debate. Neste processo de reflexão procurar-se-á trazer à discussão as experiências de outros ordenamentos.

Palavras-chave: símbolos religiosos e espaço público – liberdade religiosa e laicidade

INTRODUZIONE

Il tema dei simboli religiosi nello spazio pubblico è da oltre un decennio una questione su cui s'interrogano gli ordinamenti costituzionali. Senza pretesa di completezza, si può qui ricordare il dibattito sull'esposizione del crocifisso che si è sviluppato in diversi paesi europei, la legge francese che ha introdotto il divieto di simboli religiosi "visibili" nelle scuole pubbliche, la questione della legittimità o meno di indossare veli integrali (burqa e niqab), i problemi di ordine pubblico connessi al porto di pugnali rituali, ed ancora, i possibili contrasti tra l'uso del turbante e le normative di sicurezza che prevedono l'obbligo di indossare caschi protettivi.

La presente trattazione si concentrerà prevalentemente sull'esposizione del crocifisso nello spazio pubblico, ed in particolare, per quanto riguarda l'esperienza italiana, sull'affissione dello stesso nelle aule della scuola pubblica.

1. I SIMBOLI RELIGIOSI NELLO STATO COSTITUZIONALE

Come già accennato, i simboli religiosi sono al centro di un acceso dibattito. Occorre preliminarmente interrogarsi sulle ragioni di tale vitalità.

Un primo elemento da considerare è il "meccanismo" con cui operano i simboli: il simbolo da un lato unisce (syn-ballo) coloro che da esso si vedono rappresentati, dall'altro distingue (diaballo) coloro che in esso non si riconoscono (DIENI, 2005, p.3). È proprio tale effetto di aggregazione/divisione a rendere i simboli strumenti "pericolosi": così la scelta di istituzionalizzare l'uso di un determinato simbolo potrebbe finire per far sentire alcuni soggetti, in qualche modo, esclusi dal patto sociale; viceversa per le minoranze il simbolo rappresenta un forte strumento di rivendicazione della propria identità, di una diversità a volte funzionale ad escludersi dal confronto critico (HEYER; SAINT ARNAUD, 2005, p. 37). In entrambi i casi, il simbolo diventa strumento di esaltazione di una società a "mosaico", in cui le differenti componenti culturali che animano la società civile sono destinate a procedere su binari paralleli, salvo imprevedibili deragliamenti.

Il secondo elemento da tenere presente è che si tratta di simboli religiosi. Le società occidentali, in un momento di tumultuoso incontro tra culture, sono state interessate da una forte domanda di identità. In tal senso si spiega il crescente apprezzamento per la valenza culturale e identitaria del cristianesimo, manifestatosi in particolare nel dibattito sull'opportunità di inserire o meno nel progetto di Costituzione europea un riferimento alle "radici cristiane" dell'Europa. Tuttavia possono sorgere problemi di non facile soluzione nel momento in cui la dimensione pubblica della religione viene a confondersi con i poteri pubblici in quanto "credere in Dio è anche un fatto pubblico, ma non è assumibile dallo Stato" (CECCANTI, 2006, p. 36).

Per coloro che invece sono immigrati in uno Stato occidentale, la religione rappresenta uno strumento di conservazione della propria identità, della propria cultura; al tempo stesso però può essere strumento per impedire la piena emancipazione della

persona.

Un ultimo elemento, stavolta da allontanare dalle nostre riflessioni, è il multiculturalismo. Cos'è veramente una società multiculturale? Una società multiculturale è una società politica in cui non è individuabile una cultura maggioritaria. In questa ottica è sbagliato sostenere che in Occidente viviamo tutti in società multiculturali: sicuramente non lo sono l'Italia, la Francia o la Germania nonostante l'elevato numero di immigrati; piuttosto viviamo in società democratiche e pluraliste, ossia in società in grado di "gestire" l'eterogeneità culturale (SARTORI, 2010). In tal senso è utile riscoprire il nostro modello di convivenza sociale, ricordando le parole di Häberle (2000, 85), secondo cui:

la tipologia Stato costituzionale, ovvero la democrazia pluralista, si presenta oggi come un modello vincente (certo costantemente perfezionabile) che si contrappone agli Stati totalitari di ogni colore e a tutte le pretese fondamentalistiche di verità, ai monopoli dell'informazione e alle ideologie chiuse. Si caratterizza per la consapevolezza di non essere in possesso di precostituite verità eterne, ma di essere destinato ad una mera ricerca della verità

Ecco perché il tema di questa ricerca non è quello dei simboli religiosi nelle società multiculturali, bensì dei simboli religiosi nello Stato costituzionale.

2. LA NORMATIVA ITALIANA SULL'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLA SCUOLA PUBBLICA E LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane è attualmente prevista da due norme di natura regolamentare risalenti ai primi anni del ventennio fascista.¹

La vigenza di queste disposizioni fu messa in discussione con l'avvento del nuovo ordinamento costituzionale e, soprattutto, a seguito della formale abrogazione del principio confessionista, contenuto nei Patti Lateranensi del 1929, ad opera dell'Accordo di revisione concordataria del 1984.²

Recentemente, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche è stata oggetto di alcune pronunce giudiziarie.

Una posizione molto netta era stata assunta dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 439/2000. In quella occasione la Corte aveva assolto il componente di un seggio elettorale collocato in una scuola che si era rifiutato di adempiere all'ufficio di scrutatore proprio per la presenza del Crocifisso nell'aula adibita a seggio elettorale. Secondo la Suprema Corte il principio di laicità, così come elaborato dalla

¹ Si tratta dell'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 (*Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media*) e dell'articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 (*Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare*), di cui si veda la Tabella C.

² L'articolo 1 dello Statuto Albertino (1848), ovvero la costituzione del Regno di Sardegna in seguito estesa al Regno d'Italia, prevedeva che "*la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato*". Tale principio veniva riaffermato nel primo articolo del Trattato stipulato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia (1929). Il protocollo addizionale n. 1 agli Accordi di revisione del Concordato (1984) "*considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano*".

giurisprudenza costituzionale, protegge il singolo “dal messaggio sia pure a livello subliminale di immagini simboliche di una sola religione”.

Occorre, per inciso, sottolineare che la pronuncia in questione non riguarda strettamente l'arredo di un ambiente scolastico bensì quello di un seggio elettorale, per il quale la legge non prevede l'obbligatoria esposizione di tale simbolo.

A seguito di tale sentenza sono sorte vivaci questioni all'interno di diversi istituti scolastici: alcuni docenti hanno infatti liberamente provveduto alla rimozione del simbolo, che puntualmente poco dopo è stato ricollocato (a volte anche con forte veemenza).

Alla pronuncia della Cassazione penale ha fatto seguito l'ordinanza del Tribunale de L'Aquila (3 ottobre 2003, Giud. Montanaro) che ordinò, in via cautelare, la rimozione del crocifisso nelle aule frequentate dal figlio minore della ricorrente sulla base del fatto che “la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini”, ponendosi in contrasto con il pluralismo garantito dalla laicità. L'ordinanza fu revocata dallo stesso Tribunale (19 novembre 2003, Pres. Villani) per difetto di giurisdizione.

3. IL CASO LAUTSI

Tra le vicende che maggiormente hanno contribuito a sviluppare il dibattito sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, vi è il caso *Lautsi*, giunto alla Corte europea dei diritti dell'Uomo dopo un'articolata vicenda giudiziaria domestica.

Il caso *Lautsi* ha inizio con il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Veneto (TAR) dai genitori di due studenti iscritti alla scuola pubblica, contro la delibera del consiglio di istituto che decideva di lasciare esposti i crocifissi nelle aule della scuola.

Il TAR, instaurato il giudizio, rimise il caso alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale della normativa che prevedeva l'esposizione del crocifisso. Il giudice costituzionale, con una stringatissima ordinanza di inammissibilità manifesta (ord. n. 389/2004), si limitò a rilevare l'assenza di una disposizione di rango primario su cui esercitare il sindacato di costituzionalità.³

Il TAR, reinvestito così della questione, respinse il ricorso con un'articolata motivazione di carattere “storico-culturale” (di cui si darà conto nel paragrafo 4.2). La sentenza del TAR fu confermata dall'organo di appello della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato (sentenza n. 556/2006).

Esauriti così i ricorsi interni, la signora *Lautsi* presentò ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Veniva lamentata la lesione di due diritti previsti dalla Convenzione europea:

- a) l'esposizione del crocifisso interferiva, innanzitutto, con il diritto dei genitori ad assicurare che l'educazione dei propri figli avvenga in conformità alle proprie convinzioni religiose e filosofiche (art. 2, P. I, CEDU);⁴

³ Ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Nel caso *de quo* manca un atto di rango primario su cui esercitare il sindacato di costituzionalità in quanto, come detto, l'esposizione del crocifisso è prevista da due regolamenti.

⁴ Articolo 2, Protocollo I, CEDU: “No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions”.

b) l'esposizione del crocifisso interferiva, altresì, con la libertà di coscienza e religione (art. 9 CEDU).⁵

Nella sentenza emessa dalla seconda sezione della Corte (Lautsi I - II camera, 3 novembre 2009, ricorso n. 30814/06), i Giudici hanno riscontrato all'unanimità la violazione dell'articolo 2, P. I, CEDU letto in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU, riscontrando la lesione del diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni, come il diritto dei bambini in età scolare di credere o di non credere.

The presence of the crucifix may easily be interpreted by pupils of all ages as a religious sign, and they will feel that they have been brought up in a school environment marked by a particular religion. What may be encouraging for some religious pupils may be emotionally disturbing for pupils of other religions or those who profess no religion. That risk is particularly strong among pupils belonging to religious minorities. Negative freedom of religion is not restricted to the absence of religious services or religious education. It extends to practices and symbols expressing, in particular or in general, a belief, a religion or atheism. That negative right deserves special protection if it is the State which expresses a belief and dissenters are placed in a situation from which they cannot extract themselves if not by making disproportionate efforts and acts of sacrifice (§55).

Secondo la Corte, l'esposizione obbligatoria del crocifisso è incompatibile con il dovere di neutralità a cui lo Stato deve attenersi nel momento in cui esercita una funzione pubblica, specialmente nel campo dell'educazione.

Avverso tale decisione il Governo italiano ha presentato ricorso alla *Grande Chambre* (Lautsi II - Grande Camera, 18 marzo 2011) che, ribaltando la sentenza precedente, ha qualificato il crocifisso come “*simbolo passivo*” ovvero incapace di configurare una sorta di atto di indottrinamento da parte dello Stato (argomento diffusamente trattato nel paragrafo 4.3), concludendo che:

In deciding to keep crucifixes in the classrooms of the State school attended by the first applicant's children, the authorities acted within the limits of the margin of appreciation left to the respondent State in the context of its obligation to respect, in the exercise of the functions it assumes in relation to education and teaching, the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

La Grande Camera ha, dunque, cioè fatto uso della dottrina del margine di apprezzamento: preso atto della mancanza di un consenso a livello europeo sulla

⁵ Articolo 9, CEDU: “§1. *Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.*

§2. *Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others*”.

presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche, la Corte riconosce un'ampia discrezionalità agli Stati membri, compiendo così un'operazione di self-restraint.⁶

4. LE TESI A FAVORE DELL'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO

In dottrina vi è Stato chi ha notato come il ricorso al margine di apprezzamento da parte della Corte di Strasburgo non sia in grado di chiudere la “*conversazione costituzionale*” sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il concetto di simbolo passivo, su cui si fonda la decisione della Grande Camera, avrebbe infatti come effetto quello di “*decostituzionalizzare*” il problema, “*derubricandolo da conflitto tra diritti a conflitto tra pratiche, consuetudini, tradizioni non idonee ad intaccare la sfera dei diritti*” (RUGGIU, 2012, p. 182). La Corte, infatti, nota espressamente come in Italia sulla questione vi sia un contrasto interpretativo tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, tuttavia giustamente ne prende le distanze: “*It is not for the Court to take a position regarding a domestic debate among domestic courts*” (§ 68).

Preso atto delle distanze di opinioni che intercorrono tra le Corti e tra coloro che in dottrina si sono occupati della questione, l'approccio che verrà qui seguito sarà quello di analizzare le tesi elaborate a sostegno della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Sommarariamente queste sono ascrivibili a due ordini dipensiero: il primo tende a valorizzare il significato identitario-culturale, o comunque innocuo, del simbolo; il secondo invece tende ad evidenziare la tutela della libertà religiosa, sostenendola *non* neutralità della scelta di lasciare il muro spoglio.

4.1 IL CROCIFISSO COME SIMBOLO IDENTITARIO

Secondo l'orientamento più risalente il crocifisso nelle aule andrebbe visto come un simbolo identitario.

Quando il Ministero della pubblica istruzione richiese un parere al Consiglio di Stato (sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63) sulla vigenza delle disposizioni che prevedevano l'esposizione del crocifisso, quest'ultimo argomentò così:

La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.

[...] Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico.

⁶ L'applicazione della dottrina del margine di apprezzamento in questa questione è contestata dal giudice Maliverni nella sua opinione dissenziente. Il giudice osserva come sia difficile argomentare la mancanza di un consenso europeo sul punto posto che solo un numero molto limitato di stati (Austria, Polonia ed alcuni *Länder* tedeschi) prevedono come obbligatoria la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, il crocifisso sarebbe quindi percepito dalla comunità quale dato di fatto *laico* e quindi espressivo dell'intera convivenza civile.

La tesi della “*riduzione*” in senso identitario-culturale del valore del simbolo religioso non appare convincente. Prima di tutto questo ragionamento poggia sul dato fattuale secondo cui il crocifisso sarebbe ormai divenuto un simbolo “*ultracattolico*”, ossia espressivo anche di coloro che non si vedono da esso rappresentati.

Inizialmente occorre rilevare in fatto, come evidenziato in precedenza, che sono già numerose le polemiche e le vicende giudiziarie che hanno interessato il crocifisso.

Oltretutto, pur ammettendo che in qualche modo il crocifisso rappresenti una parte della nostra memoria storica, ciò non depotenzia il messaggio religioso, nel caso che non fosse possibile operare una distinzione tra significati religiosi e significati culturali del simbolo. Più corretto sembrerebbe invece il *principio di massima inclusione di significato*, suggerito da Morelli (2005, p. 10) secondo il quale “*andrebbero ricompresi entro l'area semantica della rappresentazione simbolica, e ritenuti allo stesso modo rilevanti, tutti quei significati che, nell'attuale momento storico, risultino riconducibili al simbolo*”.

Tale considerazione non porta di converso a ritenere necessaria l'eliminazione della croce posta su una bandiera o sullo stemma di una città: in quest'ultimo caso infatti il simbolo di origine religiosa è inserito all'interno di una cornice simbolica complessa, che attenua il messaggio religioso di cui è portatore, finendo così per essere percepito quale semplice memoria storica.

Come osservato da Chessa (2006), infatti:

un simbolo indubbiamente religioso può tuttavia essere considerato provvisto di una valenza storico-culturale – e quindi ritenuto non incompatibile col principio di laicità – se risulta integrato in una più complessa configurazione simbolica il cui significato complessivo non sia, attualmente, quello religioso, ma quello politico, culturale, istituzionale, ecc.: insomma, la valenza semantica del simbolo complesso deve essere tale da neutralizzare la valenza semantica religiosa del simbolo semplice.

Tuttavia questo ragionamento non è applicabile alla raffigurazione di Cristo morente, ossia al simbolo della confessione cattolica. Ridurlo a oggetto innocuo parte del patrimonio storico del Paese è un ragionamento da un lato poco attento alla spiritualità cristiana, dall'altro elusivo del problema generale ossia tutelare chi da quel simbolo non si vede rappresentato in quanto simbolo religioso estraneo alle proprie convinzioni. In altri termini, possiamo anche considerare il crocifisso un simbolo identitario, tuttavia questa operazione speculativa non è in grado di risolvere il problema di base, ossia che come notato dalla Corte EDU in *Lautsi I*, “*nei paesi dove la maggioranza della popolazione aderisce a una religione precisa, l'espressione dei riti e dei simboli, senza limitazione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano la suddetta religione o su quelli che aderiscono a un'altra*”.

In ultima analisi, ciò su cui è utile riflettere è soprattutto la *funzione* di un simbolo identitario. L'interrogativo da porre è se un simbolo religioso può essere il simbolo di uno Stato pluralista, ossia se sia in grado di operare quella *reductio ad unitatem* delle molteplici identità che pacificamente devono convivere all'interno del medesimo territorio.

Possono aiutarci in questa nostra riflessione, le conclusioni a cui è giunto il

Tribunale Federale Svizzero in merito ad una questione analoga (Comune di Cadro v. Bernasconi, 26 settembre 1990, Tribunale Federale Svizzero, I Corte di dir. pubblico). Nella decisione della Corte veniva sancito, in breve, che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non era questione che rientrasse nell'autonomia comunale in quanto violava più in generale i principi costituzionali della libertà di credenza e coscienza e della neutralità confessionale dello Stato. Un particolare accento venne messo proprio nell'ambito del rispetto di questi principi nella scuola pubblica:

Il fatto che l'autorità decida di far appendere il crocifisso nelle aule scolastiche può essere inteso come attaccamento alla tradizione e ai fondamenti cristiani della civiltà e cultura occidentale. Si potrebbe quindi ritenere che tale decisione - basata su motivi del tutto comprensibili - non viola il principio della neutralità confessionale dell'insegnamento: essa testimonierebbe unicamente una certa sensibilità dello Stato al fenomeno religioso e alla civiltà cristiana. Lo Stato garante della neutralità confessionale della scuola (...) non può tuttavia prevalersi della facoltà di manifestare in ogni circostanza, nell'ambito dell'insegnamento, il proprio attaccamento ad una confessione. Esso deve evitare di identificarsi con una religione maggioritaria o minoritaria, pregiudicando così le convinzioni dei cittadini con confessioni diverse.

4.2 IL CROCIFISSO COME SIMBOLO DI VALORI CIVILI

Una rivisitazione dell'argomento identitario, è la tesi del crocifisso come simbolo di valori civili. L'argomentazione è espressa nei passaggi ivi riportati della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, nel caso *Lautsi*.

La croce quindi rappresenta il *signum* distintivo delle confessioni cristiane: orbene, posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (...), è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.

A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l'ebraismo - almeno da Mosè in poi e sicuramente nell'interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della loro fede. In particolare poi il cristianesimo - anche per il riferimento al noto e spesso incompreso "*Date a Cesare quello che è di Cesare, e a...*" - con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare. [Omissis]

Riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile - oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità - il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo - può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura

affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Tale modo di ragionare risulta poco condivisibile. Preliminarmente è lecito domandarsi se in uno Stato laico i poteri pubblici possano spingersi a interrogarsi sui contenuti di una confessione religiosa e sul valore di un simbolo di natura indiscutibilmente religiosa.

Oltretutto la decisione del giudice amministrativo produce un vero e proprio “*logical short circuit*”, come puntualmente rilevato da Susanna Mancini (2010, p. 11): il crocifisso, introdotto durante il regime fascista per simboleggiare il legame confessionale tra Stato e Chiesa, diventa nello Stato costituzionale simbolo di laicità, ovvero simbolo della reciproca indipendenza tra questi.

Ciò che comunque colpisce maggiormente è che, secondo il giudice, si verrebbe a creare una “*fantomatica e quanto mai provvidenziale coincidentia oppositorum*” (CORTESE, 2010, p. 879): tuttavia il principio di reciproca indipendenza impone di considerare i principi di natura religiosa e principi di natura giuridica come insiemi distinti.

Come autorevolmente argomentato da Gustavo Zagrebelsky (2010, p. 10), la laicità pur essendo una nozione neutrale che accomuna Stato e Chiesa nella simmetrica pretesa di essere reciprocamente rispettati, non rappresenta un prodotto storico del cristianesimo. Laicità è stata “*parola d'ordine non della Chiesa, ma dello Stato, una parola che riassume la lotta per l'affrancamento dell'autorità civile dall'autorità religiosa e dalla sua pretesa d'egemonia, ch'essa costantemente ha avanzato e tuttora avanza in sempre nuove sembianze, in ragione del suo ministero spirituale*”.

È utile ricordare la posizione della Corte Suprema degli Stati Uniti, a proposito dell'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle aule scolastiche del Kentucky [*Stone v. Graham*, 449 U.S. 39 (1980)]. Anche in questo caso infatti potremmo spendere l'argomento per cui la legge mosaica sia simbolo di valori civili ampiamente condivisi, che questa rappresenti “*the fundamental code of Western Civilization and the Common Law of United States*”.⁷

Tuttavia la Corte in quell'occasione precisò:

The Ten Commandments are undeniably a sacred text in the Jewish and Christian faiths, and no legislative recitation of a supposed secular purpose can blind us to that fact. The Commandments do not confine themselves to arguably secular matters, (...) rather, the first part of the Commandments concerns the religious duties of believers (...) This is not a case in which the Ten Commandments are integrated into the school curriculum, where the Bible may constitutionally be used in an appropriate study of history, civilization, ethics, comparative religion, or the like. Posting of religious texts on the wall serves no such educational function. If the posted copies of the Ten Commandments are to have any effect at all, it will be to induce the schoolchildren to read, meditate upon, perhaps to venerate and obey, the Commandments. However desirable this might be as a matter of private devotion, it is not a permissible state objective under the Establishment Clause.

⁷ La legge prevedeva che questa scritta fosse stampata alla fine dei Dieci Comandamenti per evidenziare lo scopo della esposizione v. 1978 Kentucky Acts, ch. 436, 1 (June 17, 1978), *Ky. Rev. St.* 158.178 (1980).

4.3 IL SIMBOLO “PASSIVO”

Un'altra tesi da trattare è quella della “passività” del crocifisso. La Corte di Strasburgo nella sentenza *Lautsi II*, consapevole del carattere religioso del simbolo e della maggiore visibilità assicurata alla confessione cattolica, conclude che questo non comprime la libertà religiosa degli alunni, in quanto “*a crucifix on a wall is an essentially passive symbol*”, ossia incapace di denotare un atto di indottrinamento da parte dello Stato. Questo perché da un lato, non si può attribuire alla semplice presenza del crocifisso un'influenza paragonabile a quella del discorso didattico o della partecipazione ad attività religiose; dall'altro perché gli effetti della maggiore visibilità del cristianesimo nell'ambiente scolastico andrebbero relativizzati alla luce di una serie di elementi: in Italia non è previsto un insegnamento religioso obbligatorio, lo spazio scolastico è tendenzialmente “aperto” a tutte le religioni, permane in ogni caso il diritto dei genitori di orientare i figli in conformità alle proprie convinzioni.

Senonché, sia consentito rilevarlo, le argomentazioni proposte dalla Corte EDU, sembrano più “*fallacie dal piano inclinato*” che ragionamenti inconfutabili: in altri termini, è sicuramente vero che l'insegnamento obbligatorio di una religione incide su un soggetto in formazione di più di un simbolo su un muro, ma da ciò non discende affatto la conclusione che la presenza del simbolo sia del tutto innocua.

Oltretutto ciò risulta ancor meno convincente se raffrontato con il caso *Dahlab* [ECtHR, *Dahlab v. Switzerland* (dec.), no. 42393/98, 15 February 2001]. In questa vicenda la Corte di Strasburgo si è trovata a valutare la compatibilità con la CEDU dell'ordine di non indossare il velo islamico durante le ore di lezione imposto ad un'insegnante della scuola elementare svizzera dalle autorità cantonali. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile, qualificando il velo islamico come “*signe extérieur fort*” dotato di “*effet prosélytique*” sui giovani alunni, confermando così la legittimità del divieto. Sembrerebbe quindi che un simbolo religioso liberamente indossato da un individuo sia da considerare “attivo”, mentre il simbolo autoritativamente imposto da una fonte normativa sia tollerabile (MANCINI, 2011, p. 425).

Occorre inoltre ricordare che la tesi della “passività del simbolo” ha un suo “*riferimento comparato*” nella giurisprudenza nord americana volta ad armonizzare la tensione che all'interno del Primo Emendamento⁸ si crea tra *Establishment Clause* e *Free Exercise Clause*, ossia tra il divieto di riconoscere ufficialmente una religione e quello di proibirne il libero culto. Un'applicazione troppo rigida del cosiddetto “*wall of separation*”, e conseguentemente del divieto di porre in essere atti a sostegno di un determinato gruppo religioso, potrebbe finire per limitare l'esercizio della stessa libertà religiosa. In tale contesto si è sviluppata l'idea secondo cui: “*Nor does the Constitution require complete separation of church and state; it affirmatively mandates accommodation, not merely tolerance of all religions, and forbids hostility towards any*”.

La Corte Suprema ha utilizzato per la prima volta l'espressione “simbolo passivo” con riferimento ad un caso [*Lynch v. Donnelly* 465 U.S. 688 (1984)] di cui occorre brevemente dare conto: il presepe collocato a spese del municipio in un parco privato durante le festività accanto ad altri simboli del Natale “consumistico”, costituisce una mera rappresentazione passiva della religione, incapace di denotare un intento surrettizio dello Stato di imporre una particolare visione religiosa.

⁸ Primo emendamento, Costituzione statunitense: “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof*”.

Viceversa, in una pronuncia successiva [*County of Allegheny v. A.C.L.U. of Pittsburgh*, 492 US 573 (1989)], la stessa Corte ha ritenuto che la medesima raffigurazione violasse l'*Establishment Clause*: *in casu* infatti la rappresentazione della Natività sovrastata dalla scritta "*Gloria in Excelsis Deo*", collocata da sola al centro della scalinata di un edificio pubblico non è "*simbolo passivo*". Infatti, "*although the government may acknowledge Christmas as a cultural phenomenon, it may not observe it as a Christian holy day by suggesting that people praise God for the birth of Jesus*".

È di tutta evidenza come per il giudice americano, non è "*l'oggetto*" in sé e per sé, a rappresentare un simbolo passivo, ma sono il contesto in cui è collocato e la reazione del potenziale spettatore a qualificarlo come tale: solo la percezione soggettiva, vale a dire un criterio variabile, può indicare un simbolo passivo.

4.4 IL MURO BIANCO QUALE "SCALTRO INGANNO DELLA LAICITÀ"

Più sottile l'argomento proposto da Weiler (2010, p. 151), ed in parte ripreso in Lautsi II, secondo cui:

in una società dove la cleavage principale (...) è tra osservanti e laici/atei, l'assenza di religione non è un'opzione neutrale. (...) Lo spazio pubblico senza simboli, un muro bianco nella scuola, non è di certo quella posizione neutrale che sembra essere alla base del ragionamento della Corte [NdR: nella sentenza Lautsi I]: non è di certo più neutrale che avere un crocifisso sul muro. È uno scaltro inganno della laicità, l'opposto esatto del pluralismo, da smascherare una volta e per tutte.

Il ragionamento di Weiler si basa su una contrapposizione simmetrica di due visioni del mondo: è come se tra la visione del credente e quella del laico/ateo vi fosse una rigida alternatività. Tuttavia, questa rigida alternatività porterebbe a rendere irrisolvibile il problema. Qualsiasi scelta avrebbe infatti quale conseguenza quella di ledere irrimediabilmente una libertà costituzionale, in quanto l'esposizione isolata del crocifisso non è una scelta meno contestabile di lasciare il muro bianco (BIGNAMI, 2012, p. 27).

Tuttavia, come obiettato da Pajno (2010, 874), queste realtà si trovano a convivere in una società complessa e di fatto interagiscono attraverso le "*risorse*" umane: "*razionalità, ragione e volontà e comprensione reciproca*". A queste il credente aggiunge la *fede religiosa*. È opportuno quindi osservare che "*la contrapposizione simmetrica non rende affatto giustizia alla situazione delle due pretese*". Di converso, sarebbe più corretta una rappresentazione "*scalare*" delle stesse in quanto la "*fiducia nella risorse umane*" è comune tanto alle convinzioni dell'ateo quanto a quelle del credente.

Scegliere il muro bianco, privo di simboli religiosi, non significherebbe quindi scegliere uno spazio vuoto, bensì uno spazio *condiviso*.

5. È POSSIBILE UNA TERZA VIA? BREVI CENNI SULLA ESPERIENZA BAVARESE

Si può prospettare una terza via rispetto alla rigida alternativa tra esposizione e rimozione del crocifisso? È sicuramente interessante spendere qualche riga sull'esperienza bavarese.

Nel 1995 il Tribunale Costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht - Erster Senat* - 16 maggio 1995) dichiarò l'incostituzionalità di un regolamento bavarese che prevedeva l'obbligatoria esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche elementari.

Ciò in quanto la presenza della croce nelle aule scolastiche avrebbe un carattere "evocativo" (*appellativen*), ossia rappresentativo e propagativo del contenuto di fede che simboleggia. Il Tribunale è consapevole del fatto che "la scuola statale non può certo trascurare l'esercizio del diritto di libertà religiosa della maggioranza di coloro che la frequentano", tuttavia tale diritto incontra i limiti derivanti dalla tutela di altri beni costituzionalmente garantiti, in primo luogo, quello rappresentato dall'esercizio dello stesso diritto da parte delle minoranze. Il criterio di risoluzione dei possibili conflitti andrebbe così ricercato nel "principio di una pratica ponderazione dei vari diritti che non privilegi in modo massimale una sola delle situazioni giuridiche in contrasto ma le tratti in modo il più possibile paritario". Non avendo tenuto conto delle minoranze, il regolamento ha violato l'articolo 4.1 della *Grundgesetz* (libertà di coscienza).

Il legislatore bavarese è intervenuto lo stesso anno con un regolamento che prevede (CECCANTI, 2003):

In considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera, in ogni aula scolastica è affisso un crocifisso. Con ciò si esprime la volontà di realizzare i supremi scopi educativi della costituzione sulla base di valori cristiani e occidentali in armonia con la tutela della libertà religiosa. Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola ad hoc (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza.

Anche questa soluzione non appare convincente. Prima di tutto, obbliga il "dissenziente" a *dissentire pubblicamente*, ossia obbliga chi è contrario a manifestare il suo disagio. Invero, il diritto di libertà religiosa contempla al suo interno anche la "libertà di non esporci": il dover manifestare apertamente le proprie ragioni contro l'esposizione del crocifisso comporterebbe pertanto una compressione della libertà negativa del singolo (PAJNO, 2012, p. 134).

Inoltre, entrando nel merito dobbiamo osservare che l'accordo presuppone una soluzione che possa soddisfare gli interessi di tutti, che è oggettivamente impossibile nel momento in cui si realizza la contestazione: in altri termini si ripropone quella alternativa tra esposizione e rimozione in quanto o si tiene conto della volontà della maggioranza o del disagio della minoranza. In altre parole l'accordo appare una pericolosa chimera, che accentuando ancora di più le differenze tra gli individui, è in grado potenzialmente di favorire l'insorgere di situazioni di micro-conflittualità all'interno della scuola.

Tale soluzione appare essere influenzata da una scorretta visione della questione, in quanto ciò di cui si discorre non è soltanto la libertà religiosa degli alunni ma anche la neutralità dei poteri pubblici.

Non è possibile prospettare una realizzazione del principio di *laicità dello Stato* "a richiesta", ma piuttosto deve essere connotato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica. La soluzione bavarese invece, adotta un'inaccettabile

inversione in virtù della quale la regola è l'esposizione del simbolo religioso, mentre l'eccezione è la sua rimozione su richiesta (FUSARO, 2005, p. 149).

6. IL NODO DEL PROBLEMA: LIBERTÀ RELIGIOSA E LAICITÀ

Considerato il principio di aconfessionalità dello Stato, non è possibile giustificare la presenza del crocifisso in quanto espressione di una religiosità dei poteri pubblici. In questo senso l'imposizione obbligatoria del crocifisso attraverso un atto normativo dovrebbe ritenersi illegittima.

Si potrebbe comunque argomentare che l'esposizione del simbolo religioso su muri di una classe rappresenti l'esercizio collettivo della libertà religiosa della maggioranza degli alunni.

Senonché viene a questo punto in considerazione il principio supremo della laicità dello Stato. Come enucleato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 203/1989), il principio di laicità *"implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"*. Il combinato disposto degli articoli 3 (principio di uguaglianza)⁹ e 19, Cost. (libertà religiosa)¹⁰ genererebbe in particolare un duplice divieto: *"a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione"*.

Alla legittima pretesa della maggioranza degli alunni di vedere esposto il proprio simbolo religioso, se ne potrebbe contrapporre un'altra ugualmente fondata: la libertà negativa di quanti professano una diversa religione, ovvero non ne professano alcuna.

Nell'impossibilità di soddisfare entrambe le pretese, sarà necessario operare un bilanciamento tra le stesse ed in tale operazione dovrà tenersi conto di una premessa metodologica rintracciabile dalla giurisprudenza costituzionale.

Come precisato dal giudice costituzionale in tema di offese al sentimento religioso (sentenza n. 329/1997):

[...] la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società. Se si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella

⁹ Articolo 3, Costituzione italiana: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

¹⁰ *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*.

Articolo 19, Costituzione italiana: *"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"*.

società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze.

7. IL BILANCIAMENTO PIÙ “ECONOMICO”

Ricapitolando, tanto la pretesa all'ostensione del simbolo, quanto quella alla rimozione trovano fondamento nella libertà religiosa, e sul terreno costituzionale l'argomento statistico della consistenza numerica del gruppo non è spendibile. A questo punto, occorre andare alla ricerca del *bilanciamento più “economico”* tra i diritti in conflitto, ossia facendo riferimento alla lesività delle conseguenze che derivano dall'esposizione, ovvero dalla rimozione del crocifisso.

La rimozione del crocifisso potrebbe limitare la libertà collettiva della maggioranza della classe; tuttavia il nucleo individuale di tale libertà resterebbe completamente integro: ogni studente potrà manifestare sul proprio corpo la propria appartenenza religiosa, e nel caso specifico degli studenti cattolici, questi potranno oltretutto avvalersi di un insegnamento confessionale, il cui regolare svolgimento è assicurato da fondi statali senza alcuna ingerenza sui programmi di studio. In altri termini, si verrebbe a limitare un aspetto della libertà religiosa positiva, senza però intaccare il nucleo individuale della stessa.

L'esposizione isolata del crocifisso viceversa limita la libertà negativa di quanti non credono, ovvero non si riconoscono in quel simbolo religioso. In quest'ultimo caso la lesione della libertà religiosa negativa è totale e definitiva.¹¹

In quest'ottica appare maggiormente lesiva l'esposizione del simbolo cattolico piuttosto che la sua rimozione, sicché il bilanciamento tra le sue istanze dovrebbe risolversi nella compressione della libertà collettiva quale lesione più “economica”.

8. L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE DEI TRIBUNALI DI RIO GRANDE DO SUL

Dopo avere dato atto del dibattito sviluppatosi attorno alla questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane, è utile accennare ad una recente sentenza brasiliana che, per la linea argomentativa seguita dalla Corte, si segnala di particolare interesse.

La questione riguarda la presenza del crocifisso negli spazi del potere giudiziario dello Stato di Rio Grande do Sul (Tribunal de Justiça, sentenza del 6 marzo 2012, processo n. 0139-11/000348-0). *In casu*, alcune associazioni avevano segnalato come la presenza di simboli religiosi nei Tribunali violasse l'articolo 19 della Costituzione federale e la laicità dello Stato brasiliano.

Nella sentenza in discorso, il giudice procede a ricostruire il concetto di laicità, configurandolo sotto un duplice aspetto: da un lato questo rappresenta la garanzia di autonomia per le confessioni religiose dall'ingerenza di pressioni statali, dall'altro

¹¹ Ilenia Ruggiu (2010, p. 365) sottolinea come lo Stato non debba creare le condizioni affinché nessuna cultura possa sentirsi inferiore alle altre. L'interrogativo se la pratica dell'esposizione del crocifisso possa avere come effetto quello di accentuare il senso di inferiorità rispetto alla cultura/religione dominante è pertanto legittimo.

protegge il campo di azione statale da sconfinamenti da parte delle autorità religiose, anche espressive della maggioranza. In altri termini, “*o Estado laico protege a liberdade religiosa de qualquer cidadão ou entidade, em igualdade de condições, e não permite a influência religiosa na coisa pública*”.

A questo punto, la Corte richiama proprio il divieto di indossare simboli religiosi imposto agli studenti delle scuole francesi, prendendo esplicitamente le distanze da tale idea di laicità: in tal caso, infatti, il divieto di usare un simbolo religioso sul proprio corpo intaccerebbe un ambito individuale dell'esperienza religiosa, espressamente protetto dalla Carta costituzionale.

Ora, a laicidade deve ser vista, portanto, não como um princípio que se oponha à liberdade religiosa. Ao contrário, a laicidade é a garantia, pelo Estado, da liberdade religiosa de todos os cidadãos, sem preferência por uma ou outra corrente de fé. Trata-se da garantia da liberdade religiosa de todos, inclusive dos não crentes, o que responde ao caro e democrático princípio constitucional da isonomia.

A questo punto, secondo la Corte risulta incontrovertibile che il crocifisso si riferisca al Cristianesimo, rappresentandone la sua rappresentazione più evidente: non si tratta pertanto di giudicare su una forma di decorazione o su una preferenza esteticanell'arredamento degli uffici giudiziari, bensì su un importante rapporto tra Stato e Religione, in uno Statofondato come Repubblica democratica e laica. Alla luce della Costituzione, la presenza di un simbolo religioso nei locali di un Tribunale aperti al pubblico appare pertanto impropria.

Oltre al principio di laicità, il *Tribunal de Justiça* considera anche il principio di imparzialità¹² (*impessoalidade*) della Pubblica Amministrazione:

quaisquer símbolos religiosos (...) representa nada mais do que a crença de uma parcela da sociedade, circunstância que demonstra preferência ou simpatia pessoal incompatível com os princípios da impessoalidade e da isonomia que devem nortear a administração pública.

La presenza di qualsiasi simbolo viola il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, la caratteristica di essere un simbolo religioso contrasta con il principio di laicità e la libertà religiosa dei cittadini.

Ciò che in ultima istanza rileva è proprio il principio di uguaglianza tra i cittadini:

O cidadão judeu, o muçulmano, o ateu, ou seja, o não cristão, é tão

¹² La traduzione di concetti giuridici propri di un dato ordinamento è spesso molto complessa e mai perfetta. La scelta del termine imparzialità deriva dalla sostanziale vicinanza con il principio di *impessoalidade*, ossia letteralmente di impersonalità, riscontrabile raffrontando alcune autorevoli fonti dottrinarie. Il concetto di imparzialità, infatti, esprime secondo Casetta (2011, p. 48): “*il dovere dell'amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura*”. Tale idea risulta molto vicina alla definizione di *impessoalida* de elaborata da Celso Antonio Bandeira de Mello (p.68) e riportata nella sentenza: “*a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimntosas. Nem favoritismo nem persequições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas o u ideológicas não podem interferir na atuação administrativa*”.

brasileiro e detentor de direitos quanto os cristãos. Tem ele o mesmo direito constitucionalmente assegurado de não se sentir discriminado pela ostentação, em local estatal e por determinação do administrador público, de expressivo símbolo de uma outra religião, ainda que majoritária, que não é a sua

9. “MORIREMO FRANCESI?”¹³

All'indomani della sentenza *Lautsi* Idella Corte EDU che aveva condannato l'Italia per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nel loro editoriale, gli autori esprimevano le loro preoccupazioni sulla tendenza europea a “neutralizzare” lo spazio pubblico di fronte alle sfide del multiculturalismo.

Qualche riga scritta a Strasburgo e la storia secolare dei popoli europei, così diversificata in materia di rapporto con la religione, viene razionalizzata in un unico modello: (...) la *laïcité* francese con la sua presunta neutralità in materia di fatto religioso. Pazienza se le Costituzioni nazionali hanno fatto scelte diverse (CAROZZA; CARTABIA, 2009).

Tuttavia non è condivisibile l'idea di avvicinare la posizione di chi ritiene preferibile rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche con la scelta del legislatore francese di neutralizzare non lo spazio pubblico ma le persone che vivono all'interno di esso.

In Francia, il dibattito sull'uso dei simboli religiosi nella scuola pubblica ha trovato soluzione nella *loi sur la laïcité* n.2004-228 con la previsione del divieto di “indossare segni e tenute con le quali gli alunni manifestano in modo ostentato (ostensiblement) un'appartenenza religiosa”. La legge francese ha esteso quindi il *devoir de stricte neutralité* che incombe sui poteri pubblici anche nei confronti degli individui. Tuttavia è spontaneo obiettare che tale imposizione risulti inutilmente vessatoria, in quanto non si comprende come la scelta individuale dell'alunno di velarsi possa avere influenze sulla coscienza altrui.

Senonché un dato importante emerge dal rapporto elaborato dalla *Commissione di riflessione sull'applicazione dei principi di laicità nella Repubblica*, ossia la commissione di studio che ha proposto l'introduzione in via legislativa del divieto in questione. Nel *report* finale si legge:

Per l'insieme della comunità scolastica l'uso del velo è troppo spesso fonte di conflitti (...). Il carattere visibile di un segno religioso è percepito da molti come contrario a quello che è il compito della scuola, spazio neutrale in cui deve svilupparsi la coscienza critica. Ma è sentito anche come una minaccia per quei principi e valori che la scuola deve insegnare, tra cui l'eguaglianza tra uomo e donna (COMMISSIONE STASI, 2004, p. 73).

Insomma sembrerebbe che la disposizione abbia la sua *ration* nella creazione di uno spazio d'incontro tra culture, ma piuttosto nella limitazione di quelle

¹³ Si riprende qui il titolo dell'editoriale di Paolo Carozza e Marta Cartabia citato nel corpo del testo.

identità sentite come contrarie ai valori repubblicani. Il velo islamico stigmatizza il corpo femminile e pertanto lede la parità dei sessi. In conclusione, tenere il capo coperto significa affermare in modo visibile e rivendicativo un'identità che contrasta con la Repubblica.

A ben vedere, però, il punto di vista che rimane inascoltato è proprio quello dell'individuo. L'*hijab* è tradizionalmente un simbolo religioso per le donne musulmane e per ovvie ragioni non è separabile dalla persona che lo indossa. Potrebbe essere frutto di una libera e personale scelta di coscienza ma questo sembra essere del tutto irrilevante: il solo fatto di essere visibile lo rende perturbante.

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il principio di laicità, come ogni principio, sconta un alto grado di indeterminatezza. A volte le differenze nel modo in cui questo viene declinato nei diversi ordinamenti ne rendono difficile l'individuazione di un nucleo comune.

In ogni caso, credo che dall'analisi che si è cercata di sviluppare emerga la distanza tra il concetto di laicità qui ricostruito rispetto al concetto di *laïcité* francese: una laicità non più intesa come uguale considerazione di tutte le opinioni, ma quale unica soluzione possibile.

Ugualmente è interessante notare come il giudice brasiliano, pur nell'intenzione di voler riaffermare una soluzione laica, abbia preso apertamente le distanze da quel modello.

Non necessariamente, quindi, la neutralità deve declinarsi come inutile compressione delle facoltà individuali, né tantomeno il concetto di laicità deve tradursi in una forma di opposizione al sentimento religioso.

Per dirla con le parole di Scoppola (2005, p. 126), la laicità può anche essere intesa *“non come ideologia di Stato alternativa alle fedi religiose ma come neutralità attiva che valorizza cioè, senza far sua alcuna posizione religiosa, la presenza del fattore religioso nella società”*.

11. BIBLIOGRAPHY

BIGNAMI, Marco. Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta. In: PAJNO; PINNA (a cura di), **Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità**. Napoli: Jovene, 2012.

CAROZZA, Paolo; CARTABIA, Marta. Moriremo francesi?. **Il Sussidiario**. Disponibile su: <<http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2009/11/5/Moriremo-francesi-/47052/>>. Accesso: 7 maggio 2013.

CASSETTA, Elio. **Manuale di diritto amministrativo**. Milano: Giuffrè, 2011.

CECCANTI, Stefano. La legge bavarese sul crocifisso. **Forum di Quaderni costituzionali**. 2003. Disponibile su: <http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/0002_ceccanti.pdf>. Accesso: 7 maggio 2013.

_____. Il ruolo pubblico, ma non statale, del fatto religioso. In: CABASINO (a cura di). **La “nuova Europa” tra identità culturale e comunità politica**. Roma: Aracne, 2006.

CHESSA, Omar. La laicità come uguale rispetto e considerazione. **Rivista di diritto costituzionale**. 2006. Disponibile su: <<http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/laicita/>>

index.html>. Accesso: 7 maggio 2013.

COMMISSIONE STASI. **Rapporto sulla laicità. Velo islamico e simboli religiosi nella società europea.** Traduzione di Luciana Cisbani. Milano: Scheiwiller, 2004 [*Commission de reflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République*. Il testo del rapporto inviato al Presidente della Repubblica francese (2003) è disponibile su: <<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf>>. Accesso: 7 maggio 2013].

CORTESE, Fulvio. Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista. **Quaderni costituzionali**, 2010.

DIENI, Edoardo. Simboli, religioni, regole e paradossi. **Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose**. 2005. Disponibile su: <http://www.olir.it/areetematiche/102/documents/Dieni_Campobasso.pdf>. Accesso: 7 maggio 2013.

FUSARO, Carlo. Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane. In: BIN; BRUNELLI; PUGIOTTO; VERONESI (a cura di). **La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici**. Torino: Giappichelli, 2004.

HÄBERLE, Peter. **Diritto e verità**. Traduzione di Fabio Fiore. Torino: Einaudi, 2000 [*Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat*. Baden-Baden: Nomos. 1995].

HEYER, René; SAINT ARNAUD, Guy Robert. Pluralismo, simboli e sintomo. In: DIENI; FERRARI; PACILLO (a cura di). **Symbolon/diabolon. Simboli, religioni e diritti nell' Europa multiculturale**, Bologna: Il Mulino, 2005.

MANCINI, Susanna. The crucifix rage: supranational constitutionalism bumps against the counter-majoritarian difficulty. **European Constitutional Law Review**. 2010.

_____. La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente. **Quaderni costituzionali**, 2011.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**, 7 ed. São Paulo: Malheiros.

MORELLI, Alessandro. Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee. **Forum di Quaderni costituzionali**. 2005. Disponibile su: <<http://www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=231>>. Accesso: 7 maggio 2013.

PAJNO, Simone. Dialogando con Weiler: l'apologo di Marco e Leonardo. **Quaderni costituzionali**, 2010.

_____. Laicità e libertà nelle aule scolastiche: del crocifisso e di altri simboli. In: PAJNO; PINNA (a cura di). **Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità**. Napoli: Jovene, 2012.

RUGGIU, Ilenia. Neanche l' "argomento culturale" giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici. **Quaderni costituzionali**, 2010.

_____. Il ricorso al "margine di apprezzamento" nella decisione *Lautsi v. Italia*, 8 marzo 2011: una scelta davvero obbligata?. In: PAJNO; PINNA (a cura di). **Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità**. Napoli: Jovene, 2012.

SARTORI, Giovanni. Il pluralismo valorizza le diversità. No al multiculturalismo ideologico. **Corriere della sera**. 7 gennaio 2010. Disponibile su: <http://www.corriere.it/editoriali/10_gennaio_07/sartori-pluralismo-no-multiculturalismo-ideologico_3fd04c02-fb57-11de-a955-00144f02aabe.shtml>. Accesso: 7 maggio 2013.

SCOPPOLA, Pietro. Cristianesimo e laicità. In PRETEROSSO (a cura di), **Le ragioni dei laici**. Roma-Bari: Laterza, 2005.

WEILER, Joseph H. H. Il crocefisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante". **Quaderni costituzionali**, 2010.

ZAGREBELSKY, Gustavo. **Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo**, Roma-Bari: Laterza, 2010.

Recebido em 15/04/2013
Aprovado em 09/06/2013